

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 388

Prot. n. _____ del 28.06.2023

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN LUNGOMARE FALCOMATA' E CORSO GARIBALDI

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n. 130373/2023 del Club Italia Fiat 500 per l'emissione di ordinanza di modifica alla circolazione per il giorno 2 luglio 2023 sul corso Garibaldi e sul lungomare Falcomatà in occasione del 12° raduno nazionale Fiat 500 "Bronzi di Riace";

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

in Lungomare Falcomatà tra piazza Indipendenza e via XXIV Maggio
nelle aree parcheggio Stazione Lido Nord e Sud

divieto di sosta con rimozione ambo i lati eccetto mezzi della manifestazione
dalle ore 05,00 alle ore 12,00 del 02/07/2023

AUTORIZZA

Il transito sul corso Garibaldi dei mezzi aderenti alla manifestazione nella giornata del 2 luglio 2023 con la prescrizione del limite di velocità di 20 km/h.

Il Club Italia Fiat 500 dovrà apporre la segnaletica prescritta e dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002);

I divieti di sosta saranno apposti almeno 48 prima della loro entrata in vigore e ne sarà data comunicazione all'indirizzo polizia_municipale@pec.reggical.it;

Il Club e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione della cerimonia ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose;

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'evento.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 28.06.2023

Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

